

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differito al 31 dicembre 2008.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera a), annesso al decreto del 22 dicembre 1997.

12. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 11 sarà attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.

33. 43. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* (ex *30. 83.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Valpiana, Moroni, Massidda, Luigi Pepe, Francesca Martini, Maura Cossutta, Pistone.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazioni del confezionamento primario;

b) quantità del contenuto;

c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o più componenti;

f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione del sito di produzione;

i) variazione del produttore.

11. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi 90 giorni dalla data di notifica.

12. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 39 del 2001.

***33. 60.** (ex *30. 89.) Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Valpiana, Maura Cossutta, Pistone.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazioni del confezionamento primario;

b) quantità del contenuto;

c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o più componenti;

f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione del sito di produzione;

i) variazione del produttore.

11. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi 90 giorni dalla data di notifica.

12. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 40 della Legge 39 del 2001.

***33. 70.** (ex *30. 149.) Peretti, Liotta, Giuseppe Drago, Lucchese, Mazzoni.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è richiesta la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazioni del confezionamento primario;

b) quantità del contenuto;

c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o più componenti;

f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione del sito di produzione;

i) variazione del produttore.

11. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi 90 giorni dalla data di notifica.

33. 102. (ex 30. 106.) Giacco, Labate, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Gambini, Ruzzante.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;

2004: — 22.500;

2005: — 15.000.

◦ **33. 47.** (ex 30. 137.) Maura Cossutta, Zanella, Bindi, Labate, Zanotti, D'Antona, Burtone, Fioroni, Mosella, Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapie è

riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

2005: — 15.000.

- * **33. 48.** (ex 30. 58.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

2005: — 15.000.

- * **33. 79.** (ex 30. 175. La XII Commissione) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2003 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e dell'1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in

medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento nel 2004 e al 3 per cento nel 2005.

- ◦ **33. 83.** (ex 30. 174. La XII Commissione) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. È previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2003 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e del 1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario Nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento nel 2004 al 3 per cento nel 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- ◦ **33. 49.** (ex 30. 141.) Zanella, Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Labate, Zannotti, Di Serio D'Antona, Petrella, Mossella, Fioroni, Burtone, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per l'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004, 2005 una quota pari a 130 milioni di euro come risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 130.000;

2004: — 130.000;

2005: — 130.000.

- * **33. 78.** (ex 30. 34.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per la attuazione della legge n. 368 del 1999, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004, 2005 una quota pari a 130 milioni di euro come risorsa aggiuntiva al Fondo del servizio sanitario nazionale di parte corrente.

Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 130.000;

2004: — 130.000;

2005: — 130.000.

* **33. 278.** Di Virgilio, Baiamonte, Minoli Rota, Caminiti, Borriello, Stagno D'Alcontres, Muratori, Pepe, Palumbo, Massidda, Ruzzante, Maura Cossutta, Bimbi, Luigi Pepe, Detomas, Petrella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

◦ ***33. 51.** (ex *30. 56.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per la materia

attinente l'attivazione dei contratti di formazione dei medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

◦ ***33. 82.** (ex *30. 177. La XII Commissione) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione per i medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **33. 52.** (ex 30. 135.) Turco, Zanella, Bindi, Maura Cossutta, Burtone, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante « Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria » sono aggiunte, in fine, le parole: « incrementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- **33. 59.** (ex 30. 114.) Bindi, Turco, Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, recante « Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria » sono aggiunte, in fine, le parole: « incrementato per un importo pari a 4 miliardi di euro per il 2003 e 4 miliardi di euro per il 2004 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- **33. 53.** (ex 30. 48.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Burtone, Fioroni, Meduri, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al quinto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, dopo la parola « concedere » sono aggiunte le seguenti « alle aziende sanitarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 ».

- 33. 103.** (ex 30. 66.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Amici, Leoni, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Le disposizioni relative alla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1,

comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.

- 33. 81.** (ex 30. 95.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n. 1786 del 1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della « protezione complementare » pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea.

- * **33. 94.** (ex *30. 162.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n. 1768 del 1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della « protezione complementare » pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea.

- * **33. 54.** (ex *30. 85.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di consentire un più esteso utilizzo degli ambulatori, dei laboratori e delle apparecchiature diagnostiche nelle

strutture del Servizio sanitario nazionale per l'eliminazione delle liste di attesa è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 200 milioni di euro annui da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

33. 55. (ex 30. 125.) Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Mosella, Battaglia, Meduri, Molinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di rinnovare le apparecchiature diagnostiche delle strutture del Servizio sanitario nazionale è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 200 milioni di euro annui da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

33. 56. (ex 30. 112.) Turco, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Buttiglione, Burtone, Meduri, Molinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Entro il 31 maggio 2003 la Commissione unica per il farmaco provvede ad individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e *standard* che assicurino una copertura terapeutica massimo di 28-40 giorni.

* **33. 57.** (ex *30. 143.) Labate, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Zanotti, Di Serio D'Antona, Petrella, Fioroni, Burtone, Mosella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Entro il 31 maggio 2003 la Commissione unica per il farmaco provvede ad individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e *standard* che assicurino una copertura terapeutica massimo di 28-40 giorni.

* **33. 80.** (ex *30. 172. La XII Commissione) Massida, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Entro il 10 aprile 2003 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta delle regioni d'intesa con il Ministro della Salute, si provvede, per almeno 1 anno all'avvio della sperimentazione del *budget* di distretto. Ciascuna regione individua, nell'ambito del proprio territorio uno o più distretti, ai quali assegnare in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti, moltiplicando per la parte di quota capitolaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere, residenziali, domiciliari, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale, nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

33. 58. (ex 30. 145.) Labate, Bielli, Zanotti, Di Serio D'Antona.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per consentire all'Istituto Superiore di Sanità di far fronte con le proprie risorse umane ai compiti inerenti il coor-

dinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori di rischio che incidono sulla salute nonché la gestione dei registri nazionali è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni e 500 mila euro per gli anni 2003, 2004, 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

33. 71. (ex 30. 108.) Labate.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. È autorizzato lo stanziamento annuale di 8.000.000 di euro per il triennio 2003-2005 a favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **33. 68.** (ex 30. 146.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. È autorizzato lo stanziamento annuale di 8 milioni di euro per il triennio 2003-2005 a favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 26 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 8.000;

2004: — 8.000;

2005: — 8.000.

◦ **33. 119.** (ex 21. 100). Marras.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per permettere all'Istituto superiore di sanità di proseguire l'assolvimento dei

compiti di cui all'articolo 92, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con propri dipendenti è autorizzato lo stanziamento annuale di 8 milioni di euro per il triennio 2003-2005.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.

33. 120. (ex 21. 243). Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », sono reintrodotte tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: diatermia ad onde corte e microonde, massoterapia distrettuale, elettroterapia antalgica, ultrasuono terapia, laserterapia antalgica. Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all'allegato 28, lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, concernente la « Definizione dei livelli essenziali di assistenza ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

33. 61. (ex 30. 99. nuova formulazione) Marras, Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis. — (Deducibilità per spese di cura). — 1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modi-

ficazioni, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) Le spese sostenute direttamente, sino a un massimo 1.500 euro relative a prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, in strutture diurne o comunità o servizi simili, rese in favore dell'infanzia fino a cinque anni d'età, degli anziani di età superiore a 65 anni e dei soggetti più deboli ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 8 novembre, n. 328, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da cooperative sociali e da altri eventi aventi finalità di assistenza sociale».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

33. 01. (ex 30. 03.) Bolognesi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis. — 1. Ai fini della prosecuzione del programma di tutela sanitaria dei consumatori, di cui all'articolo 92, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è attribuita la somma di un milione di euro per l'anno 2003, e un milione di euro per l'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

33. 02. (ex 30. 010.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3200-bis — Sezione 5)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 34.

(Commissione unica sui dispositivi medici).

1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

(Commissione unica sui dispositivi medici).

Sopprimerlo.

***34. 1.** (ex 31. 8. ex 31.10) Zanella, Pecoraro Scanio, Battaglia.

Sopprimerlo.

***34. 2.** (ex *31. 4.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34. — 1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, presso la Conferenza medesima, una Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito di aggiornare il repertorio dei medesimi indicando per ognuno di essi le caratteristiche quali quantitativi dei prodotti e i relativi prezzi.

2. La Commissione di cui all'articolo 1 è composta da un numero di membri paritetico nella misura di 16, di cui 8 nominati dalla Regione, 7 dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Commissione dura in carica un anno e può avvalersi di esperti nazionali e stranieri concordati secondo il programma di attività che la Commissione medesima adotta.

4. Il risultato del lavoro della Commissione può essere utilizzato, con opportuni strumenti informatici, sia per alimentare il portale della Consip, sia i portali regionali relativi agli albi dei fornitori in ciascuna regione, al fine di monitorare costantemente il rapporto qualità-prezzo dei dispositivi medici e con ciò controllare l'andamento della spesa per beni e servizi a livello regionale e centrale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

34. 3. (ex 31. 9.) Zanella, Maura Cossutta, Bindi, Turco, Fioroni, Battaglia, Labate.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Con apposito accordo in sede di conferenza Stato-Regioni è istituito il repertorio dei dispositivi medici.

34. 4. (ex 31. 5.) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Marone, Amici, Leoni, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 1, dopo le parole a carico del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , delle regioni e degli enti locali.

34. 5. (ex 31. 6.) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Marone, Amici, Leoni, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le parole: con l'indicazione del prezzo di riferimento.

34. 6. (* 31. 7.) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Marone, Amici, Leoni, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* , sentite le competenti Commissioni parlamentari,

34. 7. (ex ** 31. 1.) Cuccu, Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

(Approvato)

(A.C. 3200-bis – Sezione 6)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

(Incentivi per la ricerca farmaceutica).

1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di « premio di prezzo » (*premium price*) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.

2. Il « premio di prezzo » previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base

dei seguenti criteri, nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: *a)* volume annuale assoluto di investimenti produttivi e in ricerca; *b)* numero degli occupati in ricerca; *c)* livelli annuali delle esportazioni; *d)* rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; *e)* rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; *f)* numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il *marketing*, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; *g)* incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del « premio di prezzo » in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.

(Incentivi per la riforma farmaceutica).

Al comma 1, dopo le parole: farmaci innovativi aggiungere le seguenti: destinati alla cura delle malattie rare.

35. 6. (ex 3200-bis. XII. 32. 6.) Mosella.

Al comma 1, dopo la parola: registrati aggiungere le seguenti: anche inizialmente solo in Italia.

35. 8. (ex 32. 4.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, dopo le parole: (premium price) aggiungere le seguenti: non a carico degli utenti e nella percentuale massima del 3 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

35. 1. (ex 32. 27.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.

***35. 2.** (ex *32. 6.) Lusetti, Fioroni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.

***35. 9.** (ex *32. 1.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

o **35. 3.** (ex 32. 8.) Labate, Maura Cosutta, Zanella, Bindi, Petrella, D'Antona, Zanotti, Mosella, Burtone, Fioroni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **35. 10.** (ex 32. 18.) Alberto Giorgetti, La Russa, Giulio Conti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 0,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- 35. 4.** (ex 32. 5.) Lusetti, Fioroni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 0,3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: -30.600;

2004: -31.800;

2005: -33.000.

- **35. 5.** (ex 32. 22. nuova formulazione) Crosetto, Blasi, Zorzato, Patria, Minoli, Casero.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Viene riconosciuto ai medicinali i cui diritti di sfruttamento per l'Unione europea o per mercato almeno equivalente appartengano ad aziende aventi sede nel territorio italiano o ad aziende appartenenti a Gruppi italiani, frutto o attualmente oggetto di attività di ricerca e/o sviluppo condotte dall'Italia e contenenti almeno un principio attivo coperto da brevetto o che godono di un periodo di protezione dei dati registrativi ai sensi dell'articolo 8 comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a titolo di

« premio di prezzo », l'esonero dall'assoggettamento alla ristrutturazione dell'elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale prevista dall'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178. Conseguentemente, i medicinali interessati resteranno inclusi nella classe *a*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo vigente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

4. Il « premio di prezzo » previsto dal comma 3 del presente articolo continuerà ad applicarsi, per ciascun medicinale interessato, fino alla scadenza del periodo più lungo fra la copertura brevettuale che tutela il principio attivo e la durata del periodo di protezione dei dati registrativi di cui al precedente comma.

5. Le aziende che beneficiano del « premio di prezzo » previsto dal comma 3 sono tenute ad investire in attività di ricerca e/o sviluppo condotte dall'Italia, per ogni anno solare a partire dal 1o gennaio 2003 e per tutto il periodo di tempo di cui al comma 4, un importo pari alla somma ottenuta moltiplicando, per ciascun medicinale interessato, le unità vendute nell'anno precedente per il 20 per cento della riduzione che avrebbe dovuto essere apportata al prezzo del medicinale stesso per il suo mantenimento nella classe *a*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in base al decreto del Ministro della Salute di riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178. Le aziende che senza giustificato motivo non effettueranno i suddetti investimenti perderanno, per il medicinale interessato, il beneficio del « premio di prezzo » previsto dal comma 3, e saranno tenute a restituire al Servizio sanitario nazionale l'importo ottenuto mediante l'applicazione del premio di prezzo per l'anno in cui non abbiano raggiunto un investimento pari a quello, sopra indicato, salva l'irrogazione di sanzioni amministrative.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della salute, sentiti il Ministro per le attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvederà entro il 31 gennaio 2003 a emanare un decreto per la verifica del puntuale adempimento, da parte delle aziende beneficiarie, dei suddetti obblighi di investimento e per la previsione di sanzioni amministrative da irrogarsi in caso di inadempimento senza giustificato motivo da parte dell'azienda interessata.

6. Il « premio di prezzo » previsto dal comma 3 si applica a tutte le presentazioni dei medicinali interessati, comprese le presentazioni non ancora autorizzate all'immissione in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente da forma farmaceutica, composizione, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie fino alla scadenza del periodo più lungo tra la scadenza del brevetto che tutela il principio attivo del medicinale interessato e la scadenza della protezione dei dati registrativi di cui al comma 3.

7. Il « premio di prezzo » previsto dai commi precedenti si applica anche ai corrispondenti farmaci commercializzati da terzi sul territorio nazionale in forza di licenze o concessioni di vendita.

8. È incoraggiato ed agevolato il *co-marketing* quale efficace forma di cooperazione fra aziende, nonché ogni forma di cooperazione tra aziende e tra aziende ed istituti di ricerca pubblica e privata per la ricerca e lo sviluppo farmaceutico.

35. 15. (ex 32. 15.) Ercole.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. I prodotti farmaceutici che sono frutto o attualmente oggetto di attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, contenenti almeno un principio attivo coperto da brevetto o che godono di un periodo di protezione dei dati registrativi ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, i cui diritti

di sfruttamento per l'Unione europea appartengono ad aziende o gruppi italiani o a filiali italiane di aziende o gruppi esteri, sono inclusi nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 9, nei limiti dei livelli di spesa programmata stabiliti dal medesimo comma. Le disposizioni previste dal presente comma continuano ad applicarsi, per ciascun medicinale interessato, fino alla scadenza del periodo più lungo fra la copertura brevettuale che tutela il principio attivo e la durata del periodo di protezione dei dati registrativi di cui al presente comma. Le aziende che ne beneficiano sono tenute ad investire in attività di ricerca o sviluppo condotte dall'Italia, per ogni anno solare a partire dal 1° gennaio 2003 e per tutto il suddetto periodo un importo non inferiore al 15 per cento del premio di prezzo, in aggiunta agli investimenti globali in ricerca e sviluppo fatti nel 2002. Le aziende che senza giustificato motivo non effettuano i suddetti investimenti perdono, per il medicinale interessato, il beneficio e sono tenute a restituire al Servizio sanitario nazionale l'importo ottenuto mediante l'applicazione del premio di prezzo per l'anno in cui non abbiano raggiunto un investimento pari a quello sopra indicato, salva l'irrogazione di sanzioni amministrative. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della salute, sentiti il Ministro per le attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, entro il 31 gennaio 2003, a emanare un decreto per la verifica del puntuale adempimento, da parte delle aziende beneficiarie, dei suddetti obblighi di investimento e per la previsione di sanzioni amministrative da irrogarsi in caso di inadempimento senza giustificato motivo da parte dell'azienda interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le confezioni dei medicinali interessati, comprese quelle non ancora autorizzate all'immissione in commercio alla data di entrata in vigore della

presente legge, indipendentemente da forma farmaceutica, composizione, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie, fino alla scadenza del periodo più lungo tra la scadenza del brevetto che tutela il principio attivo del medicinale interessato e la scadenza della protezione dei dati registrativi di cui al presente comma. Il Governo promuove il *co-marketing* quale efficace forma di cooperazione fra aziende, nonché ogni forma di cooperazione tra aziende e tra aziende ed istituti di ricerca pubblica e privata per la ricerca e lo sviluppo farmaceutico.

4. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche ai corrispondenti farmaci commercializzati da terzi sul territorio nazionale in forza di licenze o concessioni di vendita.

35. 11. (ex 32. 9.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. (Incentivazione fiscale delle erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica biomedica). — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i*-bis) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 15.000,00 a favore di istituti, enti, associazioni e fondazioni che rispondano alle seguenti caratteristiche: *a*) svolgano, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro attività di ricerca scientifica biomedica attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed altri; *b*) istituti di ricerca; *c*) siano persone giuridiche; *d*) comunichino al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la composizione degli organi tecnici di valutazione e gli elenchi completi dei progetti scientifici oggetto dei loro finan-

ziamenti; *e*) rispettino le disposizioni in materia di scritture contabili e di bilancio secondo le norme in vigore per le ONLUS, di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si sottopongano a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB ».

2. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« *c*-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a euro 50.000,00 fatte a favore di istituti, enti, associazioni e fondazioni che rispondano alle seguenti caratteristiche: *a*) svolgano, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro attività di ricerca scientifica biomedica attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed altri istituti di ricerca; *b*) siano persone giuridiche; *c*) comunichino al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la composizione degli organi tecnici di valutazione e gli elenchi completi dei progetti scientifici oggetto dei loro finanziamenti; *d*) rispettino le disposizioni in materia di scritture contabili e di bilancio secondo le norme in vigore per le ONLUS, di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si sottopongano a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB. »

35. 014. (ex 32. 019.) Alberto Giorgetti, Bornacin.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 5.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ».

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c-undecies) dopo le parole: « per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera c-duodecies), »;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo

precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 80.000;

2004: — 80.000;

2005: — 80.000.

35. 01 (ex 32. 17). Alberto Giorgetti, Giulio Conti.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

« *i-bis*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile

relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c-undecies) dopo le parole: «per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità» sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera c-duodecies), »;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 80.000;

2004: — 80.000;

2005: — 80.000.

35. 02. (ex 32. 2.) Petrella, Giulio Conti, Costa.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

« m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.500 euro, versate a favore di Istituti scientifici pubblici, di Istituti di università pubbliche e private e di aziende ospedaliere finalizzate a sostenere progetti per la ricerca sui tumori. »

35. 013. (ex 32. 016.) Alberto Giorgetti, La Russa, Giulio Conti.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. - 1. L'IVA sulle prestazioni medico-veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

35. 012. (ex 32. 015. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso, Giulio Conti, Lisi, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Castellani.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole «con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti, «salvo il caso in cui l'esercizio dell'attività libero-professionale necessiti dell'impiego di macchine pesanti nell'ambito di strutture convenzionate».

35. 08. (ex 32. 011.) Peretti, Giuseppe Drago, Lucchese, Mazzoni.

(A.C. 3200-bis – Sezione 7)**ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 39.***(Fondo rotativo per opere pubbliche).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, moda-

lità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 39.***(Fondo rotativo per opere pubbliche).**Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.****39. 1.** (ex 36. 27.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, *aggiungere le seguenti:* e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni della legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale si istituisce Infrastrutture S.p.A.

39. 27. (ex 36. 31.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Canelli.**(Approvato)**

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un miliardo di euro *con le seguenti:* cento milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 662 del 1996: – articolo 2 comma 14: apporto al capitale